



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2641

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria

18/12/2022 - 07:32

Indice

1. DDL S. 2641 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2641	5
1.3. Trattazione in Commissione	9
1.3.1. Sedute	10
1.3.2. Resoconti sommari	11
1.3.2.1. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita')	12
1.3.2.1.1. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 314 (ant.) del 07/07/2022	13
1.3.2.1.2. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 315 (pom.) del 12/07/2022	26

1. DDL S. 2641 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2641
XVIII Legislatura

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria

Iter

12 luglio 2022: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.2641

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Maria Cristina Cantu'](#) ([L-SP-PSd'Az](#))

Cofirmatari

[Sonia Fregolent](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Michelina Lunesu](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Raffaella Fiormaria Marin](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Carlo Doria](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Valeria Alessandrini](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Paolo Arrigoni](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Luigi Augussori](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Alberto Bagnai](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Giorgio Maria Bergesio](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Stefano Borghesi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Simone Bossi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Luca Briziarelli](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Francesco Bruzzone](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Roberto Calderoli](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Maurizio Campari](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Stefano Candiani](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Massimo Candura](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Marzia Casolati](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Stefano Corti](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Fausto De Angelis](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Antonella Faggi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Roberta Ferrero](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Umberto Fusco](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Tony Chike Iwobi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Stefano Lucidi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Roberto Marti](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Enrico Montani](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Andrea Ostellari](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Giuliano Pazzaglini](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Emanuele Pellegrini](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Pasquale Pepe](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Simona Pergreffi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Cesare Pianasso](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Simone Pillon](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Daisy Pirovano](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Pietro Pisani](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Mario Pittoni](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Nadia Pizzol](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Alessandra Riccardi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Paolo Ripamonti](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Erica Rivolta](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Massimiliano Romeo](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Gianfranco Rufa](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Maria Saponara](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Armando Siri](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Valeria Sudano](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Elena Testor](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Paolo Tosato](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Francesco Urraro](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Gianpaolo Vallardi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Manuel Vescovi](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Cristiano Zuliani](#) ([L-SP-PSd'Az](#)), [Maria Rizzotti](#) ([FIBP-UDC](#)), [Francesco Zaffini](#) ([Fdl](#)), [Marco Siclari](#) ([FIBP-UDC](#)), [Annamaria Parente](#) ([IV-PSI](#)), [Vanna Iori](#) ([PD](#)), [Paola Boldrini](#) ([PD](#)), [Caterina Biti](#) ([PD](#)), [Raffaele Mautone](#) ([M5S](#))

[Albert Laniece](#) ([Aut \(SVP-PATT, UV\)](#)) (aggiunge firma in data 22 giugno 2022)

[Paola Binetti](#) ([FIBP-UDC](#)) (aggiunge firma in data 22 giugno 2022)

[Gaspere Antonio Marinello](#) ([M5S](#)) (aggiunge firma in data 22 giugno 2022)

[Loredana De Petris](#) ([Misto, Liberi e Uguali-Ecosolidali](#)) (aggiunge firma in data 22 giugno 2022)

[Rosellina Sbrana](#) ([CAL-Alt-PC-IdV](#)) (aggiunge firma in data 22 giugno 2022)

[Luca Ciriani](#) ([Fdl](#)) (aggiunge firma in data 22 giugno 2022)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **14 giugno 2022**; annunciato nella seduta n. 439 del 14 giugno 2022.

Classificazione TESEO

COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI , VETERINARIA , ANIMALI DOMESTICI

Articoli

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE (Art.2), MEDICINA PREVENTIVA (Art.2), MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI (Artt.2, 4), MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE (Artt.2, 4), SCUOLA (Art.3), INFORMAZIONE (Art.4), RADIOTELEVISIONE (Art.4)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Laura Stabile](#) (FIBP-UDC) (dato conto della nomina il 7 luglio 2022) .

Assegnazione

Assegnato alla [12^a Commissione permanente \(Igiene e sanita'\)](#) in sede deliberante il 23 giugno 2022. Annuncio nella seduta n. 445 del 28 giugno 2022.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2641

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2641

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CANTÙ**, **FREGOLENT**, **LUNESU**, **MARIN**, **DORIA**, **ALESSANDRINI**, **ARRIGONI**, **AUGUSSORI**, **BAGNAI**, **BERGESIO**, **BORGHESI**, **Simone BOSSI**, **BRIZIARELLI**, **BRUZZONE**, **CALDEROLI**, **CAMPARI**, **CANDIANI**, **CANDURA**, **CASOLATI**, **CORTI**, **DE ANGELIS**, **FAGGI**, **FERRERO**, **FUSCO**, **IWOBI**, **LUCIDI**, **MARTI**, **MONTANI**, **OSTELLARI**, **PAZZAGLINI**, **Emanuele PELLEGRINI**, **PEPE**, **PERGREFFI**, **PIANASSO**, **PILLON**, **PIROVANO**, **Pietro PISANI**, **PITTONI**, **PIZZOL**, **RICCARDI**, **RIPAMONTI**, **RIVOLTA**, **ROMEO**, **RUFA**, **SAPONARA**, **SIRI**, **SUDANO**, **TESTOR**, **TOSATO**, **URRARO**, **VALLARDI**, **VESCOVI**, **ZULIANI**, **RIZZOTTI**, **ZAFFINI**, **SICLARI**, **PARENTE**, **IORI**, **BOLDRINI**, **BITI**, **MAUTONE**, **LANIECE**, **BINETTI**, **MARINELLO**, **DE PETRIS**, **SBRANA** e **CIRIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 2022

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria

Onorevoli Senatori. - L'approccio integrato « *One Health* » è alla base della sanità del futuro che, nella prospettiva di aumentare la speranza di vita in buona salute, deve essere sostenuta da una capillare azione di coinvolgimento proattivo delle persone, delle famiglie e della comunità, anche sul versante della valorizzazione della prevenzione veterinaria, avvalendosi strategicamente del « patto di collaborazione » tra salute umana, animale e ambientale. Diversamente non saremo in grado di imprimere quell'accelerazione correttiva che il contesto pandemico ci impone di perseguire, posto che il 70 per cento delle malattie infettive emergenti ha una connessione eziologica diretta o comunque trae origine da un serbatoio animale.

E' importante sottolineare come la prevenzione e i controlli siano una precondizione per evitare il ripetersi di problematiche che potrebbero essere evitate e su questo ormai vi è un consenso unanime. Problematiche che, in ogni caso, rendono evidente il legame tra salute, sia essa umana che animale, ed economia. Concetto non nuovo ma proprio per questo da ribadire per arrivare quanto prima a un risultato condiviso, vincendo progressivamente quella che è anzitutto una battaglia culturale. Per una volta occorrerebbe precorrere, anziché rincorrere, le direttive dell'Unione europea e, a questo proposito, lo schema del decreto legislativo di cui all'Atto del Governo n. 382, sottoposto a parere parlamentare, di adeguamento al regolamento (UE) 2016/429 in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali (che con il salto di specie tra animale e uomo possono creare i problemi che stiamo vivendo da due anni), costituisce un'opportunità, posto che la problematica dovrebbe essere affrontata in una dimensione sovranazionale, così come previsto dal disegno di legge AS 1660, anch'esso come il presente a prima firma Cantù, dove si proponevano soluzioni che ci avrebbero fatto arrivare più preparati all'appuntamento con la pandemia, che pure ci si augurava non avesse mai luogo. Ma gli stili di vita di gran parte della popolazione mondiale ci indicano quanto sia ineludibile promuovere una giornata di forte sensibilizzazione, sperando di essere imitati da numerosi altri Paesi. L'obiettivo è di debellare all'origine le cause del fenomeno educando sui comportamenti e sugli interventi fondamentali che stanno a monte degli eventi paventati. Tutto ciò parallelamente al percorso di rafforzamento sostanziale, strutturale e organizzativo, della prevenzione nel nostro ordinamento e in quello almeno europeo nonché di rilancio della sanità pubblica veterinaria per il governo dei rischi

attuali che hanno origine nell'interazione fra ambiente, animali ed ecosistemi, onde salvaguardare sia la salute che le attività economiche.

Da qui l'indicazione normativa di promuovere capillarmente la sensibilizzazione dei cittadini attraverso l'istituzione di una giornata dedicata ad approfondire e divulgare il tema, dandogli la dovuta centralità. Questo intervento legislativo ci auguriamo contribuisca ad una positiva reattività e al coinvolgimento anche degli operatori del settore nel processo di rafforzamento della prevenzione e di rilancio della sanità veterinaria, prevedendo anche, grazie al ruolo del veterinario aziendale, meccanismi di promozione della cultura del governo dei rischi, di controlli effettivi e di riduzione dell'uso di farmaci non necessari, ad esempio degli antibiotici che, grazie alla professionalità dei veterinari, ha già fatto registrare un'importante diminuzione delle inapproprietezze stimabile in oltre il 30 per cento, anche se il cammino per arrivare a debellare l'antimicrobicoresistenza è ancora lungo. Dobbiamo considerare che una sana zootecnia, ispirata anche ai principi di benessere animale, condiziona positivamente la qualità dei prodotti destinati al consumo umano, il che va inevitabilmente a influire sulla nostra salute avviando la crescita del prodotto interno lordo. Questi dovrebbero essere principi di educazione civica che andrebbero inseriti anche nei programmi scolastici.

Noi siamo un grande Paese trasformatore, *leader* nel settore agroalimentare, e dobbiamo avere la lungimiranza di essere propositivi e non subalterni. Il Ministero della salute deve puntare su questo. Dobbiamo evitare di intervenire quando i problemi sono ormai conclamati, investendo adeguatamente in risorse umane e strumentali, anche di tipo informativo ed educativo, per una sanità pubblica veterinaria autorevole e dettata dall'esperienza e dai risultati, partendo dalla prevenzione e dalla vigilanza proattiva per fronteggiare l'insorgenza di malattie animali e soprattutto per prevenirle. Poiché sono le istituzioni che devono generare emulazione.

Il 25 gennaio 1924 venne firmato l'accordo internazionale istitutivo dell'Organizzazione mondiale della sanità animale e, andando a istituire la Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria, si intende valorizzare degnamente il centenario.

Come noto, la denominazione originaria dell'organizzazione intergovernativa era *Office International des Épizooties*, mentre, dal maggio 2003, la denominazione ufficiale è *World Organization for Animal Health*, con la conservazione, tuttavia, dell'acronimo originario (OIE). L'Italia fu uno dei 28 firmatari, e fino ad oggi hanno aderito ad essa circa 180 Stati: si prevede per la fine del secolo di arrivare a 195. A tal fine si propone il 25 gennaio di ogni anno come Giornata nazionale della prevenzione veterinaria allo scopo di sviluppare e potenziare, in linea con quanto sin qui promosso e richiamato, e imprimendo una forte spinta culturale e informativa, l'educazione nella materia e la promozione della rilevanza di tale Giornata nel contesto della scuola e delle famiglie, alimentando la consapevolezza individuale e collettiva unitamente alla responsabilità gestionale e operativa nell'intera filiera.

Nel solco di quanto previsto dall'articolo 27 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, in corso di conversione, l'istituzione della Giornata nazionale esprime quella spinta affinché il *plus* generato contribuisca alla decisione di dare finalmente corso ad un intervento legislativo risolutivo in linea con il processo riformatore di cui al citato disegno di legge n. 1660, nella prospettiva che possa convergere su un testo unificato aggiornato, specificamente dedicato al governo dei rischi endemici e pandemici di origine zoonosica.

Il modello è agganciato a un sistema di valutazione, monitoraggio e controllo dei produttori del settore agroalimentare che vada oltre una logica prettamente sanzionatoria, qual è ancora quella contenuta nel citato Atto di Governo n. 382, per essere di riferimento a livello europeo, valorizzando la capacità e l'effettiva eccellenza, secondo principi di graduazione del rischio, trasparenza, tracciabilità e responsabilizzazione dell'intera filiera. Ciò consentirebbe di valorizzare tutti i produttori non solo italiani che si dotano di *standard* elevati di prevenzione, biosicurezza, qualità e tracciabilità, così da legittimarne il riconoscimento quali *standard* comuni di garanzia per il benessere del consumatore. Occorre, infine, agire per la sostenibilità, la qualificazione e l'attrattività dell'appropriata giornata alimentare, basata sul consumo dei prodotti *made in Italy* e fonte di benessere individuale e collettivo, cambiando il paradigma della tutela del settore agroalimentare italiano volto a dimostrare la superiorità sul campo dell'eccellenza e della qualità dei prodotti italiani. Tale superiorità, che deve essere tutelata,

attiene non solo al piano organolettico, ma si estrinseca anche in termini di effettiva protezione e promozione della salute umana e di contrasto delle malattie trasmissibili, secondo indicatori oggettivi e misurabili e sfuggendo ad ogni autoreferenzialità, sulla base di parametri di prevenzione, biosicurezza e salubrità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria)

1. La Repubblica riconosce il 25 gennaio di ciascun anno come Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria, di seguito « Giornata nazionale », e sostiene ogni iniziativa utile a sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione veterinaria e della medicina preventiva veterinaria, secondo l'approccio integrato « *One Health* », al fine di promuovere benessere e longevità sana nella popolazione.

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

(Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale)

1. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1 sono previste iniziative presso gli enti e le strutture del Servizio sanitario nazionale per sostenere l'importanza della prevenzione veterinaria con approccio integrato « *One Health* » e sono organizzati incontri, dibattiti, conferenze e altri momenti di informazione e comunicazione, anche a carattere internazionale, promossi dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle province, dalle città metropolitane, dai comuni e dagli altri enti pubblici interessati. In particolare sono valorizzate le attività e le iniziative di prevenzione e promozione della salute umana e animale, rivolte alle giovani generazioni, di contrasto alle malattie infettive a rilevanza endemica e pandemica e a carattere zoonotico, al fine di orientare i comportamenti al benessere individuale e collettivo e al raggiungimento di una longevità sana.

Art. 3.

(Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)

1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono chiamate a dare risalto, nel quadro dei programmi didattici in materia di educazione e promozione della salute, all'importanza dell'appropriata giornata alimentare e della prevenzione e del contrasto alle malattie infettive a rilevanza endemica e pandemica a carattere zoonotico, in collaborazione con le aziende sanitarie locali territorialmente competenti, nonché a promuovere iniziative civiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei principi fondanti la prevenzione veterinaria nell'ambito dell'approccio integrato « *One Health* » per la salute delle persone, degli animali e dell'ambiente, educando alla prevenzione e al contrasto dei rischi sanitari associati, su cui possono incidere i comportamenti e le azioni degli individui e della collettività.

Art. 4.

(Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale)

1. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio e d'intesa con il Ministero della salute, assicura adeguati spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, mediante iniziative di informazione finalizzate a sensibilizzare la popolazione in tema di prevenzione veterinaria, sicurezza alimentare, educazione e promozione della salute secondo l'approccio integrato « *One Health* » nelle interrelazioni fra le persone, gli animali e l'ambiente, con particolare riferimento ai rischi relativi alla diffusione degli agenti zoonotici e dei microrganismi antibiotico-resistenti e alle azioni e misure di marginalizzazione e contrasto a cura dei singoli e della collettività.

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2641
XVIII Legislatura

Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità) in sede deliberante

[N. 314 \(ant.\)](#)

7 luglio 2022

[N. 315 \(pom.\)](#)

12 luglio 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 12[^] Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.3.2.1.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 314 (ant.) del 07/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 7 LUGLIO 2022
314ª Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 8,35

IN SEDE DELIBERANTE

(2641) Maria Cristina CANTU' e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria

(Discussione e rinvio)

La relatrice **STABILE** (FIBP-UDC) riferisce sul provvedimento in titolo. Propone quindi di rinunciare allo svolgimento di audizioni e di stabilire fin da ora il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, fissandolo alle ore 11 del prossimo venerdì 15 luglio.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2633) Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 giugno.

La **PRESIDENTE** dà conto del parere della Commissione bilancio su testo ed emendamenti.

Alla luce del predetto parere, dichiara inammissibili gli emendamenti 1.2, 1.7, 1.8 e 1.9, in applicazione della disciplina regolamentare che presiede all'esame dei disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, già in precedenza richiamata.

La relatrice **BINETTI** (FIBP-UDC), intervenendo in sede di replica, esprime soddisfazione per il

parere espresso dalla Commissione bilancio, che consente di portare sollecitamente a conclusione l'*iter* del disegno di legge e al contempo ribadisce - relativamente agli IRCCS - alcuni concetti fondamentali. Confida che dall'auspicato accoglimento degli ordini del giorno, sui quali si rimette alle valutazioni del Governo, deriverà un ulteriore contributo al riordino di questa importante branca del sistema sanitario, nel senso di una più puntuale definizione dei parametri di "eccellenza nella ricerca".

Il sottosegretario SILERI rinuncia allo svolgimento della replica.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno, che vengono dati per illustrati.

Il sottosegretario SILERI accoglie l'ordine del giorno G/2633/1/12.

Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2633/2/12, a condizione che venga inserita nella parte dispositiva la formula "valutare la possibilità di".

Riformulato dalla senatrice [STABILE](#) (*FIBP-UDC*) nel senso indicato, l'ordine del giorno è accolto dal rappresentante del Governo nel testo 2 pubblicato in allegato.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2633/3/12, a condizione che venga inserita nella parte dispositiva la formula "valutare la possibilità di".

Riformulato dalla senatrice [FREGOLENT](#) (*L-SP-PSd'Az*) nel senso indicato, l'ordine del giorno è accolto dal rappresentante del Governo nel testo 2 pubblicato in allegato.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2633/4/12, a condizione che venga inserita nella parte dispositiva la formula "valutare la possibilità di".

Riformulato dalla senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*) nel senso indicato, l'ordine del giorno è accolto dal rappresentante del Governo nel testo 2 pubblicato in allegato.

Il sottosegretario SILERI accoglie gli ordini del giorno G/2633/5/12 e G/2633/6/12.

Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2633/7/12, a condizione che venga inserita nella parte dispositiva la formula "valutare l'opportunità di".

Riformulato dal senatore [MARINELLO](#) (*M5S*) nel senso indicato, l'ordine del giorno è accolto dal rappresentante del Governo nel testo 2 pubblicato in allegato.

Il sottosegretario SILERI accoglie gli ordini del giorno G/2633/8/12, G/2633/9/12 (sottoscritto dalla senatrice [FREGOLENT](#) (*L-SP-PSd'Az*)) e G/2633/10/12.

Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2633/11/12, a condizione che venga inserita nella parte dispositiva la formula "valutare la possibilità di".

Riformulato dalla [PRESIDENTE](#) (*IV-PSI*) nel senso indicato, l'ordine del giorno è accolto dal rappresentante del Governo nel testo 2 pubblicato in allegato.

Il sottosegretario SILERI accoglie l'ordine del giorno G/2633/12/12.

Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2633/13/12, a condizione che venga inserita nella parte dispositiva la formula "valutare la possibilità di".

Riformulato dalla [PRESIDENTE](#) (*IV-PSI*) nel senso indicato, l'ordine del giorno è accolto dal rappresentante del Governo nel testo 2 pubblicato in allegato.

Il sottosegretario SILERI accoglie l'ordine del giorno G/2633/14/12.

Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2633/15/12, a condizione che venga inserita nella parte dispositiva la formula "valutare la possibilità di".

Riformulato dalla senatrice [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az) nel senso indicato, l'ordine del giorno è accolto dal rappresentante del Governo nel testo 2 pubblicato in allegato.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2633/16/12, fatto proprio dalla senatrice [FREGOLENT](#) (L-SP-PSd'Az), a condizione che venga inserita nella parte dispositiva la locuzione "compatibilmente con i vincoli di bilancio".

Riformulato dalla senatrice [FREGOLENT](#) (L-SP-PSd'Az) nel senso indicato, l'ordine del giorno è accolto dal rappresentante del Governo nel testo 2 pubblicato in allegato.

La [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la trattazione degli ordini del giorno.

Si passa all'esame degli emendamenti.

La RELATRICE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

Il rappresentante del GOVERNO si associa.

Vengono dichiarati decaduti, per assenza dei rispettivi proponenti, gli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.10.

Si passa al conferimento del mandato alla relatrice.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD), ringraziata la relatrice, annuncia il voto favorevole della sua parte politica ed auspica una sollecita attuazione della delega. Si augura inoltre che saranno adottate misure per la stabilizzazione del personale precario degli IRCCS.

La senatrice [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az), nel dichiarare voto favorevole a nome del proprio Gruppo, si compiace per il lavoro sinergico svolto dalla relatrice e dal Governo ed auspica che l'attuazione della delega sia tempestiva ed in linea con gli indirizzi sottesi agli ordini del giorno accolti.

Il senatore [MAUTONE](#) (Ipf-CD) dichiara il voto favorevole del Gruppo rappresentato e ribadisce che gli IRCCS devono rappresentare il fiore all'occhiello della sanità italiana. Dà atto alla relatrice dell'importante lavoro svolto.

Il senatore [MARINELLO](#) (M5S), dopo essersi associato ai ringraziamenti alla relatrice, annuncia il voto favorevole della sua parte politica. Auspica che gli IRCCS, a seguito del riordino, siano distribuiti in maniera più omogenea sul territorio nazionale.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce mandato alla relatrice Binetti a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, autorizzandola alla richiesta di svolgimento della relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA

(2646) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in

materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 giugno.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, la [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale e dà la parola al relatore.

Il relatore [RICHETTI](#) (*Misto-+Eu-Az*) propone, sui profili di competenza della Commissione, l'espressione di un parere favorevole.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere avanzata dal relatore è posta in votazione e risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 ([n. 382](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 14, comma 2, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 giugno.

La [PRESIDENTE](#) avverte che, non essendo ancora pervenuta la necessaria documentazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non vi sono le condizioni per la conclusione dell'esame.

La relatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*) presenta e illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Si riserva di integrare lo schema proposto alla luce della documentazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Preannuncia, in particolare, una possibile osservazione aggiuntiva, propedeutica a una riformulazione dell'articolo 4, comma 2 dello schema di decreto nei termini di seguito indicati: "Ai fini dell'attuazione del presente decreto le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, attribuiscono la funzione di responsabile del servizio veterinario regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano a un dirigente veterinario operante all'interno del medesimo servizio veterinario".

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,05

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N.
382**

La Commissione Igiene e sanità del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo in

titolo,

visti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'accordo concluso nella medesima sede della Conferenza;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- a) negli articoli 2 e seguenti, occorrerebbe definire i veterinari quali "medici veterinari", come previsto dall'articolo 1 della legge n. 163 del 2021, recante disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, nonché valutare se il riferimento agli ambulatori o cliniche veterinarie debba essere integrato con il richiamo di altre strutture veterinarie, tenuto conto della terminologia di cui all'articolo 1 dell'accordo concluso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 26 novembre 2003 ("Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private");
- b) riguardo all'articolo 8, comma 4, appare necessario che la norma di rinvio al decreto ministeriale sia integrata da una specifica individuazione delle attività mediche che - nell'ambito delle attività oggetto delle richiamate lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dello stesso articolo - devono in ogni caso essere riservate ai medici veterinari; tale esigenza deriva dalla circostanza che, nell'ordinamento, le attività di questi professionisti sono individuate solo nell'ambito del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute n. 165 del 2016, inerente alla liquidazione di compensi professionali da parte degli organi giurisdizionali;
- c) il decreto ministeriale previsto dall'articolo 11, comma 3, dovrebbe definire anche le modalità di una formazione specifica per il veterinario aziendale, finalizzata ad una corretta gestione del Sistema informativo "ClassyFarm.it";
- d) con riferimento al medesimo articolo 11, appare opportuno valutare se la possibilità, prevista al comma 2, di conferimento di incarico a più di un veterinario aziendale rappresenti un rischio di sovrapposizione di attività e compiti;
- e) si dovrebbe prevedere che l'adeguamento del personale preposto al suddetto Sistema informativo "ClassyFarm.it", adeguamento previsto dall'articolo 14, comma 2, sia operato mediante un incremento complessivo della dotazione organica dell'Istituto zooprofilattico sperimentale ivi designato;
- f) riguardo all'articolo 23, che stabilisce le sanzioni amministrative pecuniarie per le ipotesi di violazioni delle norme sulle misure di controllo delle malattie animali trasmissibili, si rileva che i limiti minimi e massimi della sanzione di cui al comma 12, pari, rispettivamente, a 15 euro ed a 150 euro per ogni animale non abbattuto, dovrebbero essere valutati alla luce del principio generale di delega, di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, che prevede la definizione di sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro;
- g) riguardo all'articolo 24, appare opportuno assicurare l'effetto dissuasivo delle sanzioni ivi previste incrementandole nel minimo edittale sino al doppio;
- h) riguardo all'articolo 27, comma 4, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie per le ipotesi di violazioni delle prescrizioni relative alla produzione e alla distribuzione all'interno dell'Unione europea di prodotti di origine animale, si invita a precisare che l'articolo 169, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, ivi richiamato, si riferisce al regolamento (UE) 2016/429;
- i) tenuto conto del vincolo di cui all'articolo 34, occorre, nel primo provvedimento utile, promuovere un progressivo adeguamento della dotazione organica dei medici veterinari pubblici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, delle regioni e del Ministero della salute, in ragione delle attività poste in capo ai rispettivi livelli istituzionali per l'effettivo rafforzamento della prevenzione e dei controlli, nonché sviluppare, in linea con quanto previsto dall'articolo 224-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, un sistema di valutazione, monitoraggio e controllo dei produttori dell'agroalimentare che vada oltre una logica prettamente sanzionatoria e che sia di riferimento a livello europeo, valorizzando la capacità e l'effettiva eccellenza, secondo principi di graduazione del rischio, trasparenza, tracciabilità e responsabilizzazione dell'intera filiera; ciò consentirebbe di valorizzare i produttori che si dotano di

standard più elevati di prevenzione, biosicurezza, qualità e tracciabilità;

j) infine, sotto il profilo redazionale, si invita a valutare le seguenti modifiche: riguardo al decreto previsto dall'articolo 10, comma 2, dello schema, sarebbe opportuno far riferimento al "Ministro della salute", anziché al "Ministero della salute"; nell'intestazione dell'allegato 3, occorrerebbe richiamare il comma 5 dell'articolo 6, anziché il comma 6; nell'intestazione dell'allegato 4, occorrerebbe richiamare il comma 4 dell'articolo 11, anziché il comma 5.

Si allegano al presente parere le osservazioni formulate dalla Commissione 14ª (Politiche dell'Unione europea).

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. [2633](#)

G/2633/2/12 (testo 2)

[Stabile](#), [Rizzotti](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante "Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288",

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 1 stabilisce che il Governo, al fine di rafforzare la qualità della ricerca sanitaria del Servizio sanitario nazionale in un'ottica traslazionale, anche mediante il potenziamento delle politiche di ricerca del Ministero della salute, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi, fatta salva l'autonomia giuridico-amministrativa degli istituti di diritto privato di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 288 del 2003;

in questo quadro, sarebbe opportuno prevedere norme relative alle procedure di stabilizzazione del personale precario rispettivamente nella dirigenza e nel comparto oltre che disposizioni per rendere attuabile la procedura di specializzazione post lauream in sovrannumero,

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

prevedere che nel decreto delegato siano previste norme relative alle procedure di stabilizzazione del personale precario rispettivamente nella dirigenza e nel comparto;

prevedere che nel decreto delegato siano previste norme per rendere attuabile la procedura di specializzazione *post lauream* in sovrannumero

G/2633/3/12 (testo 2)

[Fregolent](#), [Cantù](#), [Doria](#), [Marin](#), [Lunesu](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2633 recante "Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288"

premessi che:

il disegno di legge all'esame dell'Aula conferisce al Governo la delega «per il riordino della

disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288»;

nell'elencare i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'articolo unico del disegno di legge prevede, al comma 1, lettera *n*), la «revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria di cui all'articolo 1, commi da 422 a 434 della legge 27 dicembre 2017, n. 205»;

le disposizioni di cui al sopra citato articolo 1, commi 422 e seguenti, della legge di bilancio 2018 non hanno sortito gli effetti sperati dal punto di vista della valorizzazione del personale della ricerca sanitaria e necessitano, conseguentemente, di essere modificate sotto alcuni aspetti se si vuole veramente dare impulso al settore, in armonia con quanto si prefiggono di fare il Piano nazionale di ripresa e resilienza («Pnrr») e il Programma nazionale della ricerca sanitaria 2020-2022 («Pnrs»);

una prima criticità che affligge la disciplina vigente concerne il percorso in cui si articola la cosiddetta «piramide» dei ricercatori, la cui durata decennale (5+5) ha di fatto regolarizzato, anziché arginare, l'abuso dei contratti a termine, gettando le basi per una sorta di «preariato a vita» - com'è stato definito da più parti - con punte che raggiungono i trent'anni per il personale storico della ricerca sanitaria e una media nazionale che oltrepassa, ampiamente, i dieci anni di contratti atipici;

in secondo luogo, occorre integrare la disciplina vigente nella parte in cui non contempla, accanto alle attuali figure della piramide, uno specifico ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria;

a seguito dell'entrata in vigore del comma 14 dell'art.15 del decreto legge n.95 del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, la spesa complessivamente destinata dalle regioni e province autonome all'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera e territoriale è rimasta invariata, per espressa statuizione normativa benché, nonostante il FSN sia stato nel tempo significativamente aumentato;

considerato che:

la mancata creazione di uno specifico ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria e l'impropria collocazione di tutto il personale nell'area contrattuale del comparto ha fortemente demotivato i ricercatori, ne ha mortificato il lungo percorso di studi e, ancora, ha ostacolato lo sviluppo della sinergia tra assistenza e ricerca, la cui importanza viene ribadita, in più punti, anche nell'ambito del disegno di legge all'esame dell'Aula;

la possibilità di assumere, stabilizzare e inquadrare adeguatamente il personale della ricerca sanitaria risulta indispensabile per la competitività degli IRCCS a livello nazionale e internazionale e per attrarre le menti più brillanti nel circuito di ricerca;

la ricerca clinica, per svilupparsi ed essere competitiva, deve essere caratterizzata da un costante interscambio, facendo convergere discipline diverse (mediche, infermieristiche, economiche, sociali, epidemiologiche, statistiche e informatiche) e, conseguentemente, figure professionali diverse (informatici, ingegneri biomedici, statisti) quali nodi di un'unica rete;

fino ad oggi soltanto le aziende pubbliche hanno beneficiato delle risorse incrementali, con conseguente ed evidente alterazione dei livelli di finanziamento complessivamente assegnati alla sanità accreditata e a quella pubblica;

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

a) valutare la stabilizzazione del suddetto personale ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, considerando gli interi periodi coperti da rapporti di lavoro flessibile e borse di studio, anche in deroga ai vigenti limiti di spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale;

b) valutare l'opportunità di individuare un percorso specifico attraverso il quale il personale della ricerca sanitaria accede alle scuole di specializzazione in soprannumero, fermi restando gli oneri retributivi e previdenziali in capo all'IRCCS per l'intera durata della scuola di specializzazione e lo svolgimento del tirocinio pratico presso l'IRCCS stesso;

c) valutare l'opportunità di intervenire normativamente per definire adeguate quote di

dotazioni organiche di personale della ricerca sanitaria al fine di introdurre un ruolo per la Dirigenza della ricerca sanitaria;

d) valutare l'opportunità riconoscere le figure professionali che il progresso tecnologico ha reso necessario allo sviluppo della ricerca biomedica di qualità;

e) valutare l'opportunità di introdurre una rivalutazione automatica, su base annua, del livello di spesa complessivamente assegnato ai soggetti accreditati in considerazione degli eventuali incrementi del FSN, fatta salva la libertà delle regioni e delle province autonome di individuare la destinazione delle risorse così determinate.

G/2633/4/12 (testo 2)

[Cantù](#), [Fregolent](#), [Doria](#), [Marin](#), [Lunesu](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2663 recante "Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288"

premesse che:

il disegno di legge in esame contiene una delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), i quali perseguono finalità di ricerca nel campo biomedico ed in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità;

tale delega trae origine dalle azioni di riforma previste dal PNRR e, più precisamente, dalla componente 2 concernente "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale" della missione 6 in materia di salute, in cui si prevede espressamente la revisione e l'aggiornamento dell'assetto regolamentare e del regime giuridico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e delle politiche di ricerca del Ministero della salute, con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie;

la riforma degli IRCCS rientra tra le azioni individuate nel PNRR per migliorare la situazione strutturale del Paese e in tal senso costituisce parte integrante della ripresa che si intende attivare anche grazie alle risorse europee nonché come si evince nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021, costituisce uno strumento collegato alla manovra di bilancio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 19;

nella relazione illustrativa del disegno di legge, si fa riferimento, inoltre, ai processi di evoluzione, transizione epidemiologica e deospedalizzazione del Servizio sanitario nazionale, dai quali deriva la necessità di apportare cambiamenti anche all'attuale assetto degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

in armonia con i processi sopra menzionati, si ritiene che gli IRCCS debbano diventare non solo il punto di riferimento per la cura e la ricerca che viene in essi svolta, ma anche incubatori di conoscenza e formazione nella rete di offerta del sistema formativo delle specializzazioni mediche e delle strutture qualificate in *Teaching Hospital* fermo l'impianto generale del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e dunque in ogni caso nell'ambito del coordinamento operato dalla scuola di specializzazione così come per la creazione di un sistema di erogazione di prestazioni *Second Opinion Supporting*, in linea con le nuove regole di accreditamento e contrattualizzazione per il rafforzamento dei processi di integrazione Ospedale Territorio, di digitalizzazione, telemedicina e sviluppo dell'assistenza territoriale a Missione 6 del PNRR, secondo la novella di cui all'articolo 16 della legge annuale per la concorrenza e il mercato;

in questa prospettiva, al fine di valorizzare tutti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e privati, mono e plurispecialistici non solo quali incubatori di ricerca ma di conoscenza e formazione, appare necessario includerli all'interno del processo di formazione dei medici specialisti da formare attraverso i contratti di formazione di *Teaching Hospital* nel solco di quanto già proposto in disegni di legge in discussione presso la competente Commissione 12ª, tra cui

l'AS n. 1106 e l'AS n. 2153 in specie all'articolo 5;

Impegna il Governo, in linea con i principi di delega per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di cui al presente provvedimento, a valutare la possibilità di:

a) prevedere nel quadro del più ampio percorso di revisione della professione medica basata sul *Constant Training On The Job*, adeguate disposizioni attuative per l'iscrizione previsionale degli IRCCS di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e dei presidi ospedalieri di secondo livello di aziende sanitarie, come definiti dal decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n.70, quali *Second Opinion Supporting - Teaching Hospital*, accreditati alla formazione delle nuove leve, promuovendo modelli anche sperimentali nel periodo di attuazione del PNRR e in revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015 n. 70, volti ad assicurare:

- la valorizzazione dell'approccio multi-disciplinare;
- la gestione operativa della malattia come singolo fenotipo nell'ambito di una visione di processo;
- la diagnostica quale momento di ricomposizione di sintesi tramite la riallocazione dei fenotipi negli ambiti di patologia, tenendo conto del fattore temporale;
- la diffusione della pratica della diagnosi multidisciplinare collegiale (DMC);
- la certezza di ricadute di appropriatezza uniformi sul territorio;
- la traslazione capillare dei risultati della ricerca in un'ottica di gestione complessiva del paziente lungo tutto il percorso clinico;
- il contributo del territorio, degli ospedali e delle università alla traslazione dei risultati nella ricerca (Big Data);
- la riduzione del dualismo nelle cure tra sistema ospedaliero e IRCCS, grazie a strumenti di condivisione delle competenze cliniche degli IRCCS in modo distribuito ed equiaccessibile sul SSN/SSR, utilizzando meccanismi digitalizzati di supporto diagnostico che rispondano alle richieste sia dell'ospedale che del territorio di una Second Opinion sul modello Virtual Hospital offerta da strutture di terzo livello (IRCCS) sulla diagnosi e sul miglior percorso diagnostico, terapeutico ed assistenziale (PDTA) da processare per la cura del paziente;
- la garanzia della presa in carico dei pazienti all'interno dei rispettivi territori, preconditione per la marginalizzazione delle criticità e delle distorsioni del cosiddetto «turismo sanitario».

b) prevedere adeguate disposizioni attuative per l'introduzione, quale strumento operativo a supporto della rete formativa dei corsi di formazione specialistica di cui al decreto legislativo n. 368 del 1999 e dei contratti di formazione specialistica attraverso il Teaching Hospital, della procedura di supporto clinico multidisciplinare collegiale di tipo Virtual Hospital (SCMC-VH), da svolgere all'interno del sistema formativo Teaching Hospital e Second Opinion Supporting (TH-SOS) e consistente nell'apprendimento delle tecniche di erogazione di prestazioni di tipo diagnostico terapeutico effettuate da remoto e mediante teleconsulto secondo protocolli standard.

G/2633/7/12 (testo 2)

[Giuseppe Pisani](#), [Endrizzi](#), [Marinello](#), [Mautone](#), [Pirro](#)

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge di delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

premessi che:

il provvedimento all'esame consta di un unico articolo recante la delega al governo per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al comma 1, nel prevedere che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega il governo dovrà emanare uno o più decreti legislativi, elenca 15 principi di indirizzo e criteri elencati dalla lettera a) alla q) ai quali il

Governo dovrà attenersi;

in particolare, alla lettera b) dell'articolo 1 il secondo principio prevede la revisione sia della procedura di riconoscimento del carattere scientifico che di revoca e conferma degli IRCCS;

appare opportuno l'inserimento di una chiara indicazione - sia nell'ambito delle procedure di valutazione degli IRCCS per il mantenimento del loro carattere scientifico, sia in quelle autorizzatorie di nuovi Istituti - sulla garanzia che il rapporto di lavoro del personale degli IRCCS di diritto privato sia disciplinato dal contratto Nazionale della Sanità Privata firmato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e che al personale della ricerca venga garantito almeno analogo trattamento previsto per i ricercatori pubblici al fine impedire il protrarsi di fenomeni di *dumping* contrattuale che impediscono la parità di trattamento giuridico ed economico tra i lavoratori che operano in questo nevralgico settore;

gli IRCCS sono a tutti gli effetti inseriti - per le professionalità operanti e il conseguente carico sulla fiscalità generale attraverso i vari sistemi sanitari regionali - nelle prestazioni erogate dallo Stato, appare quindi ineludibile che venga applicata al personale in essi operante la disciplina contrattuale nazionale già in essere per l'area ed il comparto del SSN stipulata nel pubblico impiego, con le conseguenti tutele in ogni aspetto della contrattazione aziendale, o in subordine quello sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;

l'evidente anomalia di una previsione di pari risultati a quelli pubblici, che siano ottenuti a scapito dei dirigenti medici e sanitari dipendenti, spesso costretti a turnazioni insostenibili e sottopagate, appare non tollerabile;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

intervenire, per quanto di sua competenza, affinché sia garantita, con riguardo agli IRCCS di diritto privato, la parità di trattamento giuridico ed economico del personale impiegato, con l'applicazione della disciplina contrattuale nazionale già in essere per l'area ed il comparto del Servizio sanitario nazionale stipulata nel pubblico impiego, con le conseguenti tutele in ogni aspetto della contrattazione aziendale, o in subordine quello sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, anche al fine di impedire il protrarsi di fenomeni di *dumping* contrattuale che ostacolano la parità di trattamento giuridico ed economico tra i lavoratori che operano in questo nevralgico settore .

G/2633/11/12 (testo 2)

[Parente](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288"

premessi che:

gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) sono strutture di eccellenza del Servizio Sanitario Nazionale che perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico, in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, e devono orientare le proprie attività di ricerca al trasferimento nella pratica assistenziale di interventi innovativi ed efficaci realizzando prestazione di ricovero e cura di alta specialità;

la presente delega intende garantire che si raggiungano gli obiettivi di riforma che nascono dalla componente 2 della Missione 6 "Salute" del PNRR concernente "Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale", e quindi con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie e consentire al sistema degli IRCCS di rispondere alle nuove sfide del SSN;

considerato che,

nella legge di riforma degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico non è prevista

l'assegnazione di funzioni agli IRCCS e che ogni regione disciplina la materia in maniera autonoma e diversificata non esistendo una legge quadro che obblighi le regioni a regolamentare le rispettive funzioni degli istituti,

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

inserire nel decreto di attuazione della legge di riforma degli IRCCS una norma quadro che preveda l'obbligo per tutte le Regioni di approvare una disciplina di riferimento unitaria che delinea le funzioni degli IRCCS, sia di diritto pubblico che di diritto privato.

G/2633/13/12 (testo 2)

[Parente](#)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge concernente Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288,

premessi che:

gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) sono strutture di eccellenza del Servizio Sanitario Nazionale che perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico, in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, e devono orientare le proprie attività di ricerca al trasferimento nella pratica assistenziale di interventi innovativi ed efficaci realizzando prestazione di ricovero e cura di alta specialità;

la presente delega intende garantire che si raggiungano gli obiettivi di riforma che nascono dalla componente 2 della Missione 6 "Salute" del PNRR concernente "Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale", e quindi con l'obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie e consentire al sistema degli IRCCS di rispondere alle nuove sfide del SSN;

considerato che:

è essenziale salvaguardare in questi Istituti la stretta integrazione tra ricerca ed assistenza, considerando lo specifico carattere di traslationalità della ricerca e la necessità di potenziare l'eccellenza clinica realizzata proprio attraverso la ricerca;

è opportuno assicurare un equo accesso da parte dei cittadini alle prestazioni di alta specialità degli IRCCS a prescindere dal luogo di residenza del paziente in un quadro generale di appropriatezza e ottimizzazione dell'offerta assistenziale del SSN;

impegna il Governo, in sede di esercizio della presente delega, a valutare la possibilità di:

- assicurare, mediante gli accordi/contratti con tali Istituti, il livello quantitativo e qualitativo di prestazioni idonee a garantire l'inscindibile attività di ricerca;
- garantire la possibilità di accesso alle prestazioni degli IRCCS aventi sede in regioni diverse da quelle di residenza;
- rafforzare il principio del bacino di utenza interregionale degli IRCCS e, in particolar modo, di quelli aventi sede in regioni di piccole dimensioni.

G/2633/15/12 (testo 2)

[Cantù](#), [Fregolent](#), [Doria](#), [Marin](#), [Lunesu](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2633 recante "Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288"

premessi che:

il provvedimento all'esame consta di un unico articolo recante la delega al Governo per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e al comma 1, nel prevedere che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega il Governo dovrà emanare uno o più

decreti legislativi, elenca 15 principi di indirizzo e criteri elencati dalla lettera *a)* alla *q)* ai quali il Governo dovrà attenersi;

la presente riforma è volta ad introdurre criteri e *standard* internazionali per il riconoscimento e la conferma del carattere scientifico degli IRCCS, sia degli IRCCS attualmente accreditati e convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che di quelli di nuova istituzione, con la valutazione basata su più ampi criteri, al fine di garantire esclusivamente la presenza di strutture di eccellenza secondo una matrice di principi da declinare secondo parametri oggettivi e misurabili a garanzia in punto di efficacia, in termini di contributo misurabile della ricerca alla sostenibilità in chiave universalistica della tutela della salute a garanzia dei livelli di essenziali di assistenza; di efficienza, in termini di appropriatezza dell'impiego delle risorse economico-finanziarie per dare di più costando di meno; di circolarità dell'innovazione in termini di effettiva accessibilità alle terapie avanzate secondo il bisogno espresso a garanzia della soddisfazione degli utenti e partecipazione dei cittadini; di equità, in termini di contrasto delle diseguaglianze degli interventi; di esiti positivi di prevenzione, medicina predittiva e personalizzata;

tra gli obiettivi a cui la riforma punta, inoltre, vi è lo sviluppo delle potenzialità degli istituti e la valorizzazione dell'attività di trasferimento tecnologico con le imprese;

in particolare, la lettera *d)* del provvedimento all'esame, introduce un principio che assicura l'accesso agli IRCCS, in quanto istituti di ricerca e assistenza a rilevanza nazionale, indipendentemente dalla regione di residenza del paziente, allo scopo di garantire un equo accesso dei cittadini alle prestazioni di alta specialità tipiche, per competenza e specializzazione tecnologica, degli IRCCS;

ritenuto che:

è indispensabile la creazione di un sistema organizzativo omogeneo, in grado di garantire il potenziamento e il confronto costante delle *performance* raggiunte dai singoli IRCCS nel quadro degli innovativi principi di legge delega a garanzia di monitoraggio, valutazione e controllo degli impieghi e degli esiti di tutti gli erogatori della rete di offerta accreditata e convenzionata;

impegna il Governo in linea con i principi di delega di cui al presente provvedimento e le nuove regole di accreditamento e contrattualizzazione delle strutture di cui all'articolo 16 della legge annuale per la concorrenza e il mercato, a valutare la possibilità di:

prevedere adeguate disposizioni attuative per il rafforzamento delle funzioni in capo ad Agenas, quale organismo indipendente dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, tecnica, amministrativa, contabile e gestionale, per la realizzazione del sistema di valutazione quantitativa, monitoraggio e controllo degli impieghi e degli esiti delle prestazioni erogate in regime di servizio sanitario nazionale nell'interesse dell'utenza, ricomprendendo nel rating delle strutture accreditate e convenzionate del sistema sanitario nazionale gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico e di diritto privato nella nuova Rete di Offerta integrata secondo criteri e indicatori oggettivi e misurabili, anche con l'impiego di tecniche di Machine Learning.

G/2633/16/12 (testo 2)

[Sbrollini](#), [Fregolent](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288"

premesso che:

nell'elencare i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega, l'articolo unico del disegno di legge prevede, al comma 1, lettera n), la «revisione della disciplina del personale della ricerca sanitaria di cui all'articolo 1, commi da 422 a 434 della legge 27 dicembre 2017, n. 205»

considerato che:

a seguito dell'entrata in vigore del comma 14, articolo 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,

convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, la spesa complessivamente destinata dalle regioni e province autonome all'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera e territoriale è rimasta invariata, per espressa statuizione normativa benché, nonostante il FSN sia stato nel tempo significativamente aumentato;

visto che:

fino ad oggi soltanto le aziende pubbliche hanno beneficiato di tali risorse incrementali, con conseguente ed evidente alterazione dei livelli di finanziamento complessivamente assegnati alla sanità accreditata e a quella pubblica;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio:

nella redazione dello schema di decreto legislativo attuativo della delega, a valutare l'opportunità di introdurre una rivalutazione automatica, su base annua, del livello di spesa complessivamente assegnato ai soggetti accreditati in considerazione degli eventuali incrementi del FSN, fatta salva la libertà delle regioni e delle province autonome di individuare la destinazione delle risorse così determinate.

1.3.2.1.2. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 315 (pom.) del 12/07/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
MARTEDÌ 12 LUGLIO 2022
315^a Seduta

Presidenza della Presidente
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.

La seduta inizia alle ore 15,30

IN SEDE CONSULTIVA

(2668) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina
(Esame. Parere alla 5a Commissione. Parere favorevole)

La **PRESIDENTE** comunica che, nella seduta odierna della Sottocommissione pareri, è stata chiesta la rimessione alla sede plenaria dell'esame in sede consultiva del disegno di legge in titolo.

La relatrice **BOLDRINI** (PD) riferisce sul provvedimento, premettendo che esso reca misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Si sofferma, quindi, sulle disposizioni che investono materie di competenza della Commissione.

L'articolo 39-*bis* riconosce un contributo di 2 milioni di euro per il 2022 in favore delle associazioni di volontariato per l'acquisto di materiali connessi allo svolgimento delle attività istituzionali collegate all'ambito trasfusionale.

L'articolo 40 introduce una misura per far fronte ai maggiori costi a carico degli enti del SSN dovuti all'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, prevedendo l'incremento, per l'anno 2022, del livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato per un importo di 200 milioni di euro.

Il riparto di queste maggiori risorse è previsto a beneficio di tutte le Regioni, incluse quelle a statuto speciale, e delle province autonome.

L'articolo 44 estende l'ambito di applicazione delle misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina, già adottate in attuazione del decreto-legge n. 21 del 2022. Tra l'altro, la disposizione integra, nel limite di 27 milioni di euro per l'anno 2022, il contributo in favore delle regioni per l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini provenienti dall'Ucraina richiedenti e titolari della protezione temporanea (commi 1 e 2).

L'articolo 48-*ter* dispone l'estensione a rifugiati e migranti delle disposizioni in materia di agricoltura

sociale, per consentire loro di usufruire di livelli adeguati di assistenza socio-sanitaria, educativa e di supporto all'inserimento socio-lavorativo.

L'articolo 51-ter reca alcune modifiche dei termini temporali e delle procedure sanzionatorie in materia di obblighi di vaccinazione contro il COVID-19. Le novelle, in primo luogo, differiscono dal 1° febbraio 2022 al 15 giugno 2022 il termine di riferimento per le varie fattispecie di obbligo, ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista, pari a cento euro; in secondo luogo, viene differito da centottanta a duecentosettanta giorni il termine - decorrente dalla trasmissione da parte dell'azienda sanitaria locale dell'attestazione dell'inadempimento - entro il quale l'Agenzia delle entrate-Riscossione provvede alla notifica dell'avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo. L'articolo 53, infine, autorizza l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per l'emergenza della peste suina africana, nella quale confluiscono le risorse assegnate allo scopo di contrastare la malattia.

Nessuno chiedendo di intervenire, la [PRESIDENTE](#) invita la relattrice ad avanzare la sua proposta di parere.

La relattrice [BOLDRINI](#) (PD) propone, per quanto di competenza della Commissione, l'espressione di un parere favorevole.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) annuncia che il suo Gruppo, in linea con la condotta già osservata alla Camera, non parteciperà al voto, per ragioni che esulano dalle disposizioni testé illustrate.

La senatrice [BINETTI](#) (FIBP-UDC) ritiene che il decreto-legge in esame debba essere prontamente e responsabilmente convertito. Sottolinea che sarebbe stato opportuno, nondimeno, poter disporre di tempi d'esame più ampi e si duole della prassi, ormai invalsa, del monocameralismo alternato. Ciò posto, dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore [RICHETTI](#) (Misto-+Eu-Az) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, sottolineando che le disposizioni illustrate dalla relattrice meritano una valutazione senz'altro positiva.

La senatrice [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az), nel dichiarare il voto favorevole della sua parte politica, osserva che il provvedimento in esame, con l'articolo 40, muove un primo importante passo a sostegno del servizio sanitario nazionale, nella direzione indicata da ultimo con l'ordine del giorno G1 (testo 2) approvato nella seduta dell'Assemblea n. 449 del 6 luglio scorso.

Il senatore [MAUTONE](#) (Ipf-CD) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, esprimendo particolare apprezzamento per la misura in favore delle associazioni di volontariato introdotta dall'articolo 39-bis.

Non essendoci altre richieste d'intervento, previa verifica del numero legale, la proposta di parere formulata dalla relattrice è posta ai voti e approvata.

IN SEDE DELIBERANTE

(2641) Maria Cristina CANTU' e altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 luglio.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che la relattrice Stabile ha già illustrato il provvedimento e che si è convenuto di rinunciare allo svolgimento di audizioni e di fissare il termine per la presentazione di

eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 11 del prossimo venerdì 15 luglio.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

La senatrice [SBRANA](#) (*UpC-CAL-Alt-PC-AI-Pr.SMART-IdV*) trova opportuna l'istituzione della Giornata per la prevenzione veterinaria, considerato che i cittadini, per lo più, non hanno contezza dei molteplici risvolti dell'attività del veterinario e di come quest'ultima garantisca, tra l'altro, la qualità degli alimenti di origine animale. Sottolinea l'importanza dell'approccio *One Health*.

La senatrice [BITI](#) (*PD*) si associa alla precedente oratrice, rimarcando che l'operato dei veterinari è cruciale per assicurare la sicurezza negli allevamenti e la fruizione di alimenti di qualità.

Il senatore [MAUTONE](#) (*Ipf-CD*) si sofferma sulle disposizioni recate dall'articolo 3, in tema di educazione e promozione della salute, che rivestono a suo avviso grande importanza.

La senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*) premette che la *ratio* del disegno di legge in esame è la promozione della cultura della prevenzione veterinaria, secondo il principio *One Health*: l'obiettivo è promuovere capillarmente la sensibilizzazione dei cittadini attraverso l'istituzione di una Giornata dedicata ad approfondire e divulgare il tema. Sottolinea che le attività dei medici veterinari non sono infatti sufficientemente conosciute e tenute in considerazione. Invita a considerare che una sana zootecnia - ispirata anche a principi di benessere animale - condiziona positivamente la qualità dei prodotti destinati al consumo umano, il che va inevitabilmente ad influire sulla salute dei consumatori e sulla crescita del prodotto interno lordo. Si tratta di principi di educazione civica che, a suo avviso, andrebbero anche inseriti nei programmi scolastici. Evidenzia l'importanza della prevenzione e della vigilanza predittiva per fronteggiare e soprattutto per evitare l'insorgenza di malattie animali. Ricorda che il 25 gennaio 1924 venne firmato l'accordo internazionale istitutivo dell'Organizzazione mondiale della sanità animale e fa rilevare che, andando ad istituire nel 2023 la Giornata, si pongono le premesse per preparare per una degna celebrazione del centenario, nonché per imprimere una forte spinta culturale e informativa, di educazione e di promozione della prevenzione veterinaria.

Non essendovi altre richieste d'intervento, la [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1748) MAUTONE. - *Istituzione della Giornata nazionale per la donazione del midollo osseo*
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 febbraio.

La [PRESIDENTE](#), riepilogato lo stato dell'*iter*, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [MAUTONE](#) (*Ipf-CD*) preannuncia un emendamento volto a prevedere che la Giornata nazionale sia celebrata il 13 maggio di ogni anno, in quanto in tale data venne istituita l'Associazione donatori di midollo osseo (ADMO).

La [PRESIDENTE](#) propone di stabilire sin da ora il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno, fissandolo alle ore 11 del prossimo martedì 19 luglio.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(2649) Sonia FREGOLENT e altri. - Istituzione della Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore alla mammella

(Discussione e rinvio)

La relattrice [IORI](#) (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [BINETTI](#) (FIBP-UDC) rimarca l'importanza della sensibilizzazione su aspetti cruciali come la prevenzione del tumore alla mammella. Rileva che si dovrebbe diffondere la giusta consapevolezza su temi come l'autopalpazione e come il ricorso ai test, specie nei casi di familiarità con la malattia. Sottolinea che non si tratta peraltro di problematiche annoverabili nella medicina di genere, in quanto il tumore della mammella è patologia che può colpire anche pazienti di sesso maschile.

La senatrice [PIRRO](#) (M5S) fa proprie le considerazioni della senatrice Binetti riguardo all'importanza della promozione della prevenzione.

Si sofferma quindi sull'articolo 5, in tema di percorsi diagnostici-terapeutici, facendo rilevare che esso potrebbe essere ridondante, in quanto nell'ordinamento vigente sono già previste e operanti le cosiddette *breast unit*. Auspica al riguardo un approfondimento.

La senatrice [BOLDRINI](#) (PD) si associa alle considerazioni già svolte sull'importanza della prevenzione e segnala la necessità di assicurare adeguati supporti psicologici anche per il superamento della paura della diagnosi, specie nei casi di familiarità con la patologia.

Sottolinea altresì il rilievo delle iniziative di sensibilizzazione nell'ambito delle scuole, ribadendo che si tratta di un tema di interesse anche maschile.

Dopo aver fatto proprie le riserve della senatrice Pirro sull'articolo 5, esprime apprezzamento per la prevista istituzione di uno sportello oncologico *ad hoc*, che a suo giudizio dovrebbe essere preferibilmente ubicato all'interno delle case della comunità.

La senatrice [MARIN](#) (L-SP-PSd'Az) rimarca a sua volta che il tumore alla mammella è patologia di non esclusivo interesse femminile: come si evince dai dati scientifici, ne sono colpiti anche gli uomini, sia pure meno frequentemente rispetto alle donne. Osserva che occorre evitare diagnosi tardive legate alla mancanza di sensibilizzazione sul tema ed auspica pertanto che le campagne informative siano rivolte anche agli uomini.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale. Propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti alle ore 11 del prossimo giovedì 21 luglio.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1346) MARINELLO ed altri. - Introduzione della figura dell'infermiere di famiglia e disposizioni in materia di assistenza infermieristica domiciliare

(1751) Paola BOLDRINI ed altri. - Istituzione della figura dell'infermiere di famiglia e di comunità

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 3 maggio.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che si è conclusa la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti a suo tempo presentati.

Avverte che non sono ancora pervenuti i pareri della Commissione bilancio su testo ed emendamenti. Informa altresì che il relatore sta svolgendo interlocuzioni per individuare alcune possibili riformulazioni, d'intesa col Governo e con i presentatori degli emendamenti.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20

